

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA/ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – CONTABILITÀ E
REDAZIONE DI C.R.E.

per la realizzazione delle: "LIVING GRAN SASSO - LABORATORIO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE
- SERVIZI DI REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA/ESECUTIVA –
DIREZIONE LAVORI – CONTABILITÀ E REDAZIONE DI C.R.E. INERENTI – OPERE DI
COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN F.NE SANT'ONOFRIO DEL
COMUNE DI CAMPLI (TE)"

Codice Unico Progetto (CUP)
G49J21011150006

Codice Identificativo Gara (CIG)
A0493C5A5D

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di gennaio,
TRA

COMUNE DI CROGNALETO, con sede in F.ne Nerito – 64043 Crognaleto (TE), c.f.: 80004590677, di seguito
indicato come "Committente", rappresentato dal Geom. Zinilli Alessandro nato a Teramo il 04/04/1987 e
residente in Via Nazionale S.n.c. F.ne Nerito – 64043 Crognaleto (TE), C.F. ZNL LSN 87D04 L103G in qualità
di Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP., domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del
Committente, il quale interviene nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi del
Decreto del Sindaco al Prot. n. 01 del 02/06/2023;

E

il professionista ING. _____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
_____ al n. _____, domiciliato, ai fini del presente contratto, in _____ – _____,
c.f. _____ P. IVA _____, nella sua qualità di libero professionista, in seguito
denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali
e/o servizi:

- a. Elaborazione della Progettazione S.F.T.E. ed ESECUTIVA, redatta ai sensi del combinato disposto
dell'art. 41 ed allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato,
per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo
I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- b. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 100
del D.Lgs. 81/2008;
- c. Partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto
propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16
del decreto-legge n. 189 del 2016;
- d. Il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e
autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

- e. Direzione dei lavori, eseguita ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- f. Contabilità dei lavori, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;

il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura negoziata con offerta assunta dal portale gare all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/index.php>, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato "Capitolato descrittivo prestazionale" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

SFTE E C.S.P.	€ 1.633,19
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 601,70
D.L. C.S.E.	€ 3.008,52
Totale	€ 5.243,41

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ____ % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data _____, ed ammontano complessivamente a € _____ (euro _____ / __) salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Descrittivo Prestazionale.

Gli importi di cui sopra sono intesi comprensivi di oneri accessori, al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 60 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di

responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale _____ rilasciata in data _____ con massimale di € _____

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica firmata digitalmente nonché una copia elettronica in formato editabile.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 10 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016):

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito complessivamente in **45 giorni (QUARANTACINQUE)**, naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione, così suddivisi:

- a. SFTE – ESECUTIVO 45GG;
- b. D.L. in conseguenza all'andamento dei lavori;
- c. CONTABILITA' E REDAZIONE DI C.R.E. entro 30 gg dalla conclusione dei lavori.

Si precisa che:

- a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito

al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

- c) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 121 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- d) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 6. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 0,5 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10 %, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Art. 7. MODALITA'DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. In unica soluzione, all'approvazione dell'elaborato, da intendersi distinto per ogni opera.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UF3N7A.

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di

appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito. Ai sensi degli artt. 122 E 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ed ii, il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato a _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ – _____, avente C.F. _____ è identificato con codice IBAN _____ della Banca _____ filiale di _____, N. _____ – _____.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 10. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 11. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin

d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 12. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Teramo

Art. 15. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

[da utilizzare nelle more dell'approvazione di un protocollo proprio della Regione]

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in

data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a

qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 16. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 36/2023, al D. Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, agli allegati lettera di invito/disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crognaleto, lì _____

L'Affidatario

Per il Committente